

N. 58 in data 28.11.2007

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore Ambiente, Ecologia e Protezione Civile – Lavelli Nadia - di concerto con il Responsabile di Area relativa all'oggetto;

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Ambiente, Ecologia e Protezione Civile – Lavelli Nadia;

L'Assessore Ambiente, Ecologia e Protezione Civile – Lavelli Nadia relaziona ampiamente in merito all'argomento;

Si dà atto che tutta la discussione nonché gli interventi sono contenuti nelle cassette registrate agli atti d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti 10 favorevoli e voti 0 contrari espressi nei modi e termini di legge, essendo 10 i presenti, dei quali 10 i votanti e 0 astenuti

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che ai sensi della Legge Costituzionale n. 3/2001 sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli Enti Locali, pertanto, nell'osservanza della deliberazione della Giunta Regionale del 09.11.2001, gli Enti Locali non dovranno più assoggettare al controllo dell'O.RE.CO. gli atti amministrativi con decorrenza dal 09.11.2001, per cui la presente deliberazione non è soggetta al predetto relativo controllo. ----

L'ASSESSORE AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
- LAVELLI NADIA -

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2007 esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, concernente il riordino della finanze territoriale;

Visto l'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 concernete il contenuto del regolamento comunale e le disposizione del D.Lgs. n. 446/1997 in tema di potere regolamentare di comuni e province;

Visto l'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993 che testualmente recita: "oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'articolo 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'articolo 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del Regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni";

Visto l'articolo 67, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993 che testualmente recita: "le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta";

Ritenuto opportuno agevolare quei contribuenti che con il compostaggio domestico della frazione umida contribuiscono ad un minor conferimento e smaltimento dei rifiuti a carico del servizio Comunale riconoscendo loro una riduzione pari al 10% della tassa dovuta dal contribuente per i locali e le aree tassate destinate ad uso domestico;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare il regolamento comunale, introducendo il sotto indicato articolo 6 bis che prevede tale forma di agevolazione:

ART 6 bis
AGEVOLAZIONI – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Al fine di una minore raccolta e conferimento di rifiuti, il Comune favorisce il compostaggio domestico della frazione umida ovvero degli scarti vegetali e dei rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, verdure, frutta e simili), mediante cumulo o silos – compost, con agevolazioni sulla tassa.
 2. In lotti edificati, per tale compostaggio devono essere utilizzati gli appositi contenitori che accelerano il processo, evitando la fermentazione e cattivi odori e che impediscono l'accesso di animali;
 3. Agli utenti che ne facciano richiesta, sarà concessa una riduzione della tariffa nella misura del 10% con effetto dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda con cui viene richiesta l'agevolazione.
-

Considerato che il riconoscimento di tale agevolazione comporterà una spesa che troverà la relativa copertura nel bilancio di previsione 2008, dando atto che tale onere non verrà finanziato da risorse provenienti dalla tassa rifiuti solidi urbani;

Con voti ____ favorevoli e voti ____ contrari, espressi nei modi e termini di legge, essendo ____ i presenti, dei quali ____ i votanti e ____ astenuti

DELIBERA

- di approvare la seguente integrazione al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, introducendo l'articolo 6 BIS sotto specificato:

ART 6 bis AGEVOLAZIONI – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Al fine di una minore raccolta e conferimento di rifiuti, il Comune favorisce il compostaggio domestico della frazione umida ovvero degli scarti vegetali e dei rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, verdure, frutta e simili), mediante cumulo o silos – compost, con agevolazioni sulla tassa.
2. In lotti edificati, per tale compostaggio devono essere utilizzati gli appositi contenitori che accelerano il processo, evitando la fermentazione e cattivi odori e che impediscono l'accesso di animali;
3. Agli utenti che ne facciano richiesta, sarà concessa una riduzione della tariffa nella misura del 10% con effetto dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda con cui viene richiesta l'agevolazione.

-
- di dare atto che il sopradetto articolo del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene pubblicato per il periodo previsto dall'art. 39 – punto 2 – del vigente Statuto Comunale ed entra in vigore dopo il periodo di pubblicazione di 10 giorni decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 39 dello stesso Statuto. L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente articolo.
 - di precisare che il presente regolamento è efficace dal 1 gennaio 2008, così come disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n.388;

**L'ASSESSORE AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
F.to(LAVELLI NADIA)**